



COMUNE DI SCICLI  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VIII

Edilizia Privata e Sviluppo Economico

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

AUTORIZZAZIONE N° 21 /SUAP DEL 27 FEB. 2025  
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO  
PROT. N° 42131 del 06/11/2023



MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDICI/00  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Agenzia Entrate  
01008207 00000680 WOGSADD1  
00044952 03/10/2023 16:33:16  
4578-00088 1EE2685861EE3ECC  
IDENTIFICATIVO : 0121067740607



IL RESPONSABILE E.Q. SETTORE VIII

**Vista** la richiesta avanzata dalla Società ENEL Distribuzione - Infrastrutture e Reti - Area Lazio Sicilia - Zona di Siracusa-Ragusa, U.O.R. Avola Modica, acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 06/11/2023 al n° 42131, intesa ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di un tratto di linea MT interrata oltre alla posa di una nuova cabina elettrica denominata **CS San Nicola**, da realizzarsi su proprietà private e lungo le strade comunali denominate Via Tellaro, Via Cristoforo Colombo, Via Vasco da Gama, Corso Umberto I, Via Camillo Golgi e Via Sila, nel territorio del Comune di Scicli - (Iter Ardesia 2706896);

**Vista** la nota prot. gen. n. 44805 del 27/11/2023, con la quale questo Ufficio ha inoltrato la superiore istanza, corredata di tutta la documentazione, al Settore VII - Protezione Civile, Ambiente e Manutenzione - *Ufficio Manutenzione Edifici e Strade* per il rilascio del parere endoprocedimentale di competenza ed al Settore IV - Entrate - *Ufficio Cosap, Pubblicità e Affissioni*, per il rilascio del bollettino per il pagamento del C.U.P. Canone Unico occupazione suolo pubblico;

**Visto** il nulla osta del Comando Corpo Forestale - Servizio 14 - Ispettorato Ripartimentale di Ragusa prot. n. 110310 del 06/11/2023, acquisito al prot. gen. dell'Ente in data 08/11/2023 al n. 42412, con le condizioni di seguito riportate:

- 1) non venga rimossa, tagliata o danneggiata eventuale vegetazione arborea forestale presente nelle aree limitrofe a quelle di intervento;
- 2) non sia prodotta modifica delle condizioni geomorfologiche delle superfici e/o alterazioni del regime naturale delle acque scorrimento superficiale;
- 3) non vengano aperte nuove piste di accesso nei terreni limitrofi e che sia eseguito il solo movimento di terra strettamente necessario all'esecuzione delle opere;
- 4) ogni scavo venga celermente ritombato per evitare la modifica dell'assetto idrogeologico di superficie;
- 5) nella fase di esecuzione vengano ottemperate le vigenti norme di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento alle prescrizioni ed ai divieti imposti dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli incendi, con particolare riferimento al D.A. n. 234/Gab del 30/09/2014 (pubblicato nella G.U.R.S. del 17/10/2014 n. 44).

**Visto** il parere favorevole rilasciato in data 19/03/2024 e trasmesso in data 20/03/2024 con nota prot. n. 11275 dal Settore VII - Protezione Civile, Ambiente e Manutenzione - *Ufficio Manutenzione Edifici e Strade*, che integralmente di seguito si trascrive:

- Per l'installazione della nuova cabina elettrica, trattandosi di zona vincolata, dovrà essere acquisito il Nulla Osta da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
- Durante il corso dei lavori dovrà essere garantita la continuazione del traffico nelle vie interessate dai lavori;
- Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere segnalato a norma dei disposti del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione nonché del Decreto in materia vigente;
- La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore alla profondità prevista dalle leggi vigenti che regolano la posa dei cavi elettrici;
- Lo scavo ricadente sulla strada in conglomerato bituminoso dovrà essere ripristinato, per la larghezza dello scavo con uno strato di calcestruzzo per uno spessore di cm. 15, e dopo l'avvenuto assestamento, per garantire la complanarità della pavimentazione esistente, si procederà alla scarifica con idonea fresa per la larghezza minima di mt. 2,00 per la profondità di cm. 3,00 e quindi alla stesa del tappetino di usura per la stessa larghezza;
- Lo scavo ricadente in pavimentazione con calcestruzzo dovrà essere ripristinato con calcestruzzo a resistenza classe Rck 25 per uno spessore minimo non inferiore a cm. 15;
- Lo scavo ricadente in pavimentazione in basole e/o selce di calcare duro dovrà essere ripristinato con la stessa, identica tipologia e preferibilmente utilizzando le basole e/o selce provenienti dallo svellimento, la sottofondazione della pavimentazione in calcare deve essere realizzata con calcestruzzo a resistenza classe Rck 25 per uno spessore minimo non inferiore a cm. 20;
- Lo scavo ricadente in pavimentazione con mattonelle di asfalto dovrà essere ripristinato con mattonelle dello spessore di cm. 5, la sottofondazione della pavimentazione in calcare deve essere realizzata con calcestruzzo a resistenza classe Rck 25 per uno spessore minimo non inferiore a cm. 20;
- Dovrà essere verificata la sussistenza e relativa validità annuale della Polizza Fidejussoria a garanzia del ripristino dei luoghi a perfetta regola d'arte, di cui alla giusta nota con prot. n. 45471 del 04/11/2022;



- Prima dei rinterri dovranno essere richiesti ed effettuati i necessari sopralluoghi da parte dell'U.T.C. per verificare che non siano stati arrecati danni ai servizi del sottosuolo;
- Il rinterro degli scavi deve essere adeguatamente costipato previa umidificazione delle materie, sì da scongiurare successivi cedimenti;
- Le giunture fra il conglomerato bituminoso e le banchine cls dovranno essere perfettamente delineate con forme geometriche regolari;
- La segnaletica orizzontale esistente, dovrà essere ripristinata;
- L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato almeno 5 (cinque) giorni prima, il tracciato dove effettuare lo scavo dovrà essere concordato direttamente sui luoghi prima dell'inizio lavori;
- I lavori di ripristino definitivo dovranno essere conclusi definitivamente entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio, qualora questi, alla scadenza non siano stati ultimati si procederà all'incameramento della cauzione senza ulteriore avviso;
- Qualora per cause conseguenti all'esecuzione dei lavori autorizzati si dovesse ammalorare la pavimentazione, cedimenti o anomalie delle aree soggette ad intervento e delle aree adiacenti, l'Enel ha l'obbligo di ripristinare i luoghi a sue cure e spese su semplice richiesta da parte della Amministrazione;
- Ogni variazione che si rendesse necessaria introdurre in corso d'opera alle opere autorizzate deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Comune che provvederà all'opportuna sorveglianza;
- L'Enel si obbliga, in qualsiasi tempo, a sua cura e spese ed entro i termini assegnati dall'ente Comune, a provvedere allo spostamento dell'impianto di sottosuolo di cui alla presente autorizzazione qualora lo stesso interferisca con eventuali lavori da effettuare nell'ambito della sede stradale;
- La ditta, dalla data di inizio fino al collaudo assume ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che si dovessero verificare nel tratto di strada in oggetto in conseguenza dei lavori per i quali viene rilasciata la presente autorizzazione sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito;
- Entro sei mesi dalla fine dei lavori, alla presenza di tecnici del Comune, dovrà essere effettuata la verifica degli interventi di ripristino scavi, anche in contraddittorio con il richiedente Ente Gestore, che li ha eseguiti, previo introito della quota parte della cauzione, di cui alla giusta nota prot. n. 45471 del 04/11/2022;
- Il collaudo deve essere corredato dai verbali di visita richiesti dall'Enel e vistati dal tecnico del Comune che ha effettuato i sopralluoghi. La redazione dei verbali rimane a carico dell'Enel;
- Al fine di poter effettuare la sorveglianza dei lavori si chiede copia dell'autorizzazione e dell'inizio lavori;
- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere versata la tassa di occupazione temporanea del suolo previa contabilizzazione da parte dell'Ufficio Tosap.

**Visto** l'art.88 comma 10 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259 che dispone quanto segue: "Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.";

**Visto** l'art.93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259 che dispone quanto segue: comma 1 "Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge"; comma 2 "...omissis..... Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.";

**Atteso**, pertanto, che alla luce dei disposti di cui agli artt. 88 e 93 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259, l'unica tassa dovuta è la tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (CUP) che viene determinata in € 324,00 calcolata per mq. 30,00 e 27 giorni lavorativi, come da cronoprogramma dei lavori allegato all'istanza;

**Vista** l'attestazione di avvenuto pagamento del canone per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (CUP) dell'importo complessivo di € 324,00, calcolato per mq. 30,00 e 27 giorni lavorativi, eseguito in data 25/02/2025 a mezzo bollettino Cbill n. 04076205644;

**Verificato** che i soggetti intervenuti nell'istruttoria del provvedimento non si trovano in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno del Comune di Scicli approvato con delibera G.C. n.243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C. per il triennio 2024/2026 approvato con delibera G.C. n. 146 del 13/08/2024 quale sezione del PIAO;

**Considerato** che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico e in base alle sopraindicate determinazioni degli Uffici competenti:





## AUTORIZZA

la Società ENEL Distribuzione, oggi Area Regionale Sicilia – U.T. Siracusa Ragusa, alla realizzazione di un tratto di linea MT interrata oltre alla posa di una nuova cabina elettrica denominata **CS San Nicola**, da realizzarsi su proprietà private e lungo le strade comunali denominate Via Tellaro, Via Cristoforo Colombo, Via Vasco da Gama, Corso Umberto I, Via Camillo Golgi e Via Sila, nel territorio del Comune di Scicli, così come previsto nel progetto allegato agli atti istruttori, che qui integralmente si richiamano;

### DA ATTO CHE

- a) - Il ritiro del presente atto comporta per il richiedente e/o gli aventi diritto, l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l'osservanza delle norme di attuazione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio vigente;
- b) - Il presente provvedimento è trasmesso tramite pec alla Ditta E-Distribuzione all'indirizzo: [e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it) ed in copia trasmesso al Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzione – *Ufficio Manutenzione Edifici e Strade* ed al Corpo di Polizia Municipale;
- c) - Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Scicli e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- d) - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Scicli, li **27 FEB 2025**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. *Carmelo Arrabito*

IL RESPONSABILE E.Q. SETTORE VIII

Ing. *Salvatore Privitera*

